



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 24 novembre 2017

**VIA E.MAIL**

*Ill.mi Signori*  
**PRESIDENTI DEI  
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
  
**PRESIDENTI DELLE  
UNIONI REGIONALI FORENSI**

**OGGETTO: *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***

*Ill.mi Signori Presidenti,*

Vi comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso dell'odierna seduta amministrativa, ha adottato la seguente delibera:

- A. che sono in corso di svolgimento i lavori della Commissione di studio per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*), costituita con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2017;
- B. che la composizione di detta Commissione è stata integrata con Decreto Ministeriale del 16 novembre 2017 ed è stato chiamato a farvi parte anche un componente di questo Consiglio Nazionale, nella persona del Cons. Andrea Pasqualin;
- C. che la riforma in corso di elaborazione investe l'intero assetto della regolamentazione della crisi di impresa e dell'insolvenza, incidendo su profili di natura sostanziale, procedimentale e ordinamentale;
- D. che nel corso dell'*iter* parlamentare della riforma questo Consiglio si era reso promotore di una serie di interventi emendativi, in parte recepiti nell'ordine del giorno G2.101 Caliendo Palma approvato dal Senato;

E. che tra i temi posti all'attenzione del Parlamento vi erano:

- a) quello del criterio di attuazione della specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale costituito dalla concentrazione, presso una parte dei tribunali, della trattazione delle procedure concorsuali diverse da quelle relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e dalle procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore c.d. sotto soglia;
- b) quello del perimetro di applicazione dei procedimenti di allerta e di composizione assistita della crisi e del ruolo degli organismi di composizione della crisi nella gestione di tali procedimenti;

delibera

di ritenere necessaria:

1. quanto al primo tema, un'approfondita riflessione sull'incidenza dell'intervento in termini di efficienza del sistema, che risulta poter essere pregiudicata dal passaggio da un assetto, quello attuale, che garantisce un'apprezzabile funzionalità, ad uno diverso che, nel concentrare la più parte delle procedure presso alcuni uffici giudiziari, non può che compromettere il funzionamento di tali uffici e sguarnisce, senza reali ragioni, il presidio della giurisdizione sul territorio, oltre tutto prefigurando un disegno (accentuato dalle accresciute competenze attribuite al giudice di pace) di progressivo svuotamento delle funzioni dei tribunali diversi da quelli destinatari delle procedure in parola;
2. quanto al secondo tema, per assicurare un'effettiva funzionalità delle procedure, pur garantendo lo stesso livello qualitativo – ad esempio attraverso la scelta degli esperti tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 2, c. 1, lett. o) della legge n. 155 del 2017 –, la valorizzazione degli organismi di composizione della crisi costituiti da professionisti in sede ordinistica ai sensi della legge n. 3 del 2012, operanti in modo diffuso sul territorio.

Con i migliori saluti,

*Avv. Andrea Mascherin*

